



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
*Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali*

*All'att.ne*  
*Sig.ri curatori fallimentari*

*p.c.*  
*Presidente Tribunale di Catania*  
*Direttore sezione proc. conc.*

**SEDE**

**OGGETTO: liquidazione delle spese e dei compensi da imputare alla massa immobiliare ex art. 111 ter L.F., in vista del progetto di distribuzione in sede esecutiva – mutuo fondiario.**

Si riporta la motivazione in diritto adottata da questa Sezione per la liquidazione delle spese e dei compensi da imputare alla massa immobiliare ex art. 111 ter L.F., in vista del progetto di distribuzione in sede esecutiva allorché il compendio venga ivi liquidato a seguito dell'esercizio del privilegio processuale da parte del mutuante fondiario, ammesso al passivo della procedura concorsuale:

\*\*\*\*\*

*ritenuto, in diritto, che è il caso di ricordare che è stato, anche da ultimo, affermato che l'art. 111 ter L.F. è "una fondamentale disposizione diretta a comporre l'apparente antinomia generata dalla L. Fall., artt. 111 e 111 bis; essa regola infatti il concorso tra crediti preeducibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l'imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle "entrate") delle "uscite di carattere specifico" - ossia delle spese preeducibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delle uscite "di carattere generale" della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori", essendo stato così ribadito che "l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma della L. Fall., art. 111 ter, che grava in preeduazione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca" (v. in motivazione tra le altre ad es.: Cassazione civile sez. I, 10/06/2022, n. 18882);*

*ritenuto, in generale, che, nell'alveo del fallimento, la distinzione dei crediti in preeduazione per masse distinte, come ogni altra questione che attenga al rispetto della par condicio creditorum, trova collocazione negli istituti all'uopo previsti in sede di ripartizione delle somme disponibili (artt. 110 e ss. L.F.), dovendosi qui ricordare (ex art. 110, comma 1, L.F.) che il curatore presenta il prospetto delle somme disponibili e il progetto di ripartizione delle medesime, che il giudice delegato, all'esito di ciò, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria (ex art. 110, comma 2, L.F.) e che lo stesso è chiamato a dirimere le controversie al riguardo insorte su impulso di parte mediante introduzione del reclamo ex art. 36 L.F. per come richiamato dal comma 3 del medesimo art. 110;*

*ritenuto, più in particolare e con riguardo ai provvedimenti che gli organi fallimentari sono chiamati a pronunciare nel corso della procedura concorsuale per la determinazione dei crediti, che occorre ricordare che:*

*A) per i crediti concorsuali trovano applicazione gli artt. 92 e ss. L.F.;*

*B) per i crediti in prededuzione: il Giudice delegato liquida (con decreto suscettibile di reclamo ex art. 26 L.F.), su proposta del curatore, i soli compensi in favore delle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento (art. 25, comma 1, n. 4, L.F.); al Collegio spetta la liquidazione dell'acconto sul compenso e del compenso finale del curatore (art. 39 L.F.); gli altri crediti in prededuzione non necessitano di provvedimenti espliciti di determinazione (non previsti), essendo suscettibili, ove non contestati anche per collocazione, di immediato pagamento in presenza di fondi sufficienti e previa autorizzazione, dovendo, di contro in ipotesi di contestazione, essere accertati con le modalità di cui al capo V della legge fallimentare;*

*ritenuto, sotto altro profilo, che da tempo la giurisprudenza di legittimità, in punto di accertamento e quantificazione dei crediti, ha delineato i rapporti (anche di non interferenza) tra fallimento e procedura esecutiva iniziata e proseguita in corso di quest'ultimo dal creditore fondiario (cfr. tra le molte ad es.: Cassazione civile sez. I, 05/04/2007, n. 8609), avendo, poi, quella stessa giurisprudenza specificato, in concreto, le competenze degli organi fallimentari, da un lato, e del giudice dell'esecuzione, dall'altro, anche in tema di prededuzione;*

*ritenuto che, in tal modo, sono state chiarite le modalità attraverso le quali, anche in sede di distribuzione delle somme in sede esecutiva, possa essere rispettata la par condicio creditorum per come cristallizzatasi nello stato passivo del fallimento, dovendosi tenere conto delle norme imperative contemplate dalla disciplina concorsuale (tra cui gli artt. 111 bis e 111 ter L.F.) (v. in motivazione ad es.: Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n. 23482);*

*ritenuto, in particolare, che è stato specificato che il giudice dell'esecuzione, oltre a liquidare le spese del processo esecutivo individuale proseguito o instaurato in costanza di fallimento, deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonchè di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purchè già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri";*

*ritenuto che, con riguardo alla tipologia di provvedimenti che gli organi fallimentari sono chiamati a pronunciare per la graduazione dei crediti allorquando la liquidazione del bene avvenga in sede esecutiva, occorre distinguere tra crediti di massa gravanti su un bene determinato (prededuzione specifica) e spese della procedura (di carattere generale) solo in parte gravanti sul bene ipotecato, essendo sufficienti, nel primo caso, provvedimenti anche impliciti ed essendo necessari, nel secondo caso, provvedimenti espliciti (v. in motivazione: Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n. 23482, cit.);*

*ritenuto, sotto altro profilo, che, in tema di compenso del curatore, è stato affermato che il ricavato della vendita realizzato in sede di esecuzione individuale non è di per sé destinato a essere ricompreso nel concetto di "attivo realizzato" alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal D.M. n. 30 del 2012 (cfr. ad es.: Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n. 31110), a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione promossa dal creditore fondiario, atteso che in tal caso "il tribunale, con apprezzamento di fatto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, deve verificare se l'attività concretamente posta in essere dal curatore si sia tradotta in un risultato realmente utile per la massa dei creditori", accadendo ciò, ad esempio, quando una parte del ricavato della vendita sia incamerata dalla procedura fallimentare (v. in motivazione ad es.: Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14631);*

*ritenuto che questo Tribunale, già in svariati propri precedenti, ha in tali evenienze commisurato, ex art. 39 L.F., l'acconto sul compenso o il compenso finale del curatore (quali spese generali da liquidarsi e da determinarsi in quota parte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 ter L.F.) non*

*solo al passivo, ma anche all'utilità per la massa, da individuarsi generalmente, con richiamo alle relative istanze dei curatori contenenti l'elenco delle spese in prededuzione ex art. 111 ter L.F., nell'attivo che concretamente sarà assegnato (o è stato già assegnato) al fallimento in sede esecutiva anche per le spese in prededuzione, speciali e generali in proporzione, che (al netto del compenso del curatore) gravano sulla massa distinta;*

*ritenuto che va poi anche chiarito che, allorquando il fallimento in relazione a un giudizio oggetto di autorizzazione ex artt. 25 e 31 L.F., sia ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi in favore del difensore è di competenza esclusiva del Giudice di quella causa, ex art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, non dovendosi altresì sottacere come tutte le somme annotate nel foglio notizie di quella stessa causa costituiscano di per sé debito della massa in prededuzione, non essendo previsto alcun provvedimento di liquidazione delle stesse e dovendosi, invece, disporsi il loro pagamento immediato in presenza della sopravvenuta disponibilità di fondi; ritenuto che analogamente non è previsto alcun provvedimento di liquidazione da parte degli organi fallimentari per somme il cui ammontare sia già predeterminato (tra cui le spese del foglio-notizie del fallimento);*

*ritenuto che da quanto sopra emerge chiaramente la distinzione tra provvedimenti di liquidazione di spese, acconti e compensi finali (artt. 25 e 39 L.F.), da pronunciarsi, rispettivamente, ad opera del Giudice delegato e del Collegio nei casi previsti, e l'ulteriore determinazione dei crediti in prededuzione, ex artt. 52, 111 e 111 bis L.F. nell'alveo del fallimento, da una parte, e graduazione dei crediti (ivi compresa la prededuzione) in ossequio, tra gli altri, agli artt. 110, 111 e 111 ter L.F., dall'altra;*

*ritenuto che, laddove il ricavato dei bei su cui grava l'ipoteca venga acquisito in sede esecutiva e il fallimento, per tale ragione e comunque secondo il proprio naturale corso, non sia ancora giunto alla fase di graduazione dei crediti secondo gli istituti previsti, cioè mediante pagamenti diretti delle spese in prededuzione ex artt. 111 bis e 111 ter L.F. e/o a piano di riparto, ex artt. 110 e ss. L.F., dinanzi alla espressa richiesta del curatore di determinazione delle spese in prededuzione, sub art. 111 ter L.F., vanno liquidati compensi finali e acconti nei casi previsti (artt. 25 e 39 L.F.);*

*ritenuto che la superiore liquidazione e quella di acconto sul compenso del curatore, pronunciate per le predette ragioni a fronte della citata espressa richiesta del curatore a valersi per gli effetti di cui all'art. 111 ter L.F. nell'alveo dell'esecuzione, non può non assolvere, oltre che la funzione di quantificazione del credito, anche quella di graduazione dello stesso credito;*

*ritenuto che per gli altri importi, non suscettibili di liquidazione ad opera degli organi fallimentari perché da intendersi già predeterminati in sé e non contestati sub art. 111 bis L.F. o perché la determinazione spetta ad altro Giudice, è in prima battuta operata dal curatore (v. art. 110 L.F.) e deve intendersi fatta propria dal Collegio in questa sede (sub art. 39 L.F.), d'anziché al dato per cui come attivo nell'applicazione degli scaglioni di cui al D.M. n. 30/2012 viene posta esattamente la prededuzione speciale e quella generale in quota-parte suscettibile di assegnazione in sede esecutiva; ritenuto, infatti, che va ribadito che in questa sede il Tribunale, come negli altri precedenti analoghi, ai fini della determinazione dell'acconto sul compenso del curatore, ex art. 39 L.F., da farsi valere in sede esecutiva per gli effetti di cui all'art. 111 ter L.F., tiene espressamente in considerazione le somme che prognosticamente verranno assegnate al fallimento in sede distributiva nell'alveo dell'esecuzione individuale, tra cui le spese in prededuzione generali (nella misura determinata in quota parte indicate dal curatore e che valgono a comporre l'attivo sub art. 39 L.F.) e specifiche liquidate dal Giudice delegato, nei casi previsti, e per il residuo per come individuate dal curatore ed esplicitamente prese in considerazione (anche de relato con richiamo all'istanza) ai fini della determinazione dell'acconto sul compenso del curatore da gravare sulla massa distinta e, in generale, per le finalità di cui all'art. 111 ter L.F.;*

*ritenuto che da tutto quanto sopra ben si comprende come (anche in questa fase) ogni questione attinente alla liquidazione o alla graduazione dei crediti (ivi comprese eventuali contestazioni) debba trovare soluzione in ambito fallimentare con i relativi istituti;*

\*\*\*\*\*

*Alla luce dei superiori principi di diritto, in via funzionale alla corretta distribuzione sub art. 111 ter L.F. del ricavato della vendita conseguito nell'esecuzione per espropriazione immobiliare iniziata e proseguita dal creditore fondiario ammesso al passivo, il curatore, nel presentare al Giudice delegato istanza di quantificazione delle spese in pre-deduzione specifiche e generali e la misura di queste ultime da gravare sulla massa ipotecaria (il tutto anche ai fini della determinazione dell'acconto sul proprio compenso per le finalità che qui rilevano), dovrà, pertanto, indicare:*

- *l'attivo realizzato nella procedura concorsuale a prescindere dal ricavato realizzato in sede esecutiva;*
- *il passivo complessivamente accertato;*
- *l'ammontare del credito del mutuante fondiario ammesso al passivo, sia per la quota al rango ipotecario, sia per la quota al rango chirografario;*
- *il ricavato della vendita del bene ipotecato in sede esecutiva;*
- *le spese specifiche attinenti alla massa, tra cui ad esempio (e non esaustivo): ICI/IMU; compenso in prognosi del difensore della curatela per l'intervento nell'esecuzione (la cui liquidazione spetta al Giudice dell'esecuzione); compenso di eventuale attività specifica del coadiutore fiscale; in generale professionisti e coadiutori che abbiano compiuto attività specifica funzionale alla conservazione e liquidazione del bene;*
- *spese generali di funzionamento della procedura, tra cui ad esempio (e non esaustivo): costo di iscrizione a ruolo della procedura concorsuale, spese di informatizzazione della stessa, compensi sino a quel momento maturato in favore del coadiutore fiscale;*

Catania, 12.6.2024.

I Giudici della Sezione  
Fabio L. Ciruolo  
Alessandro Laurino  
Alessandra Bellia  
Sebastiano Cassaniti

Il Presidente della Sezione  
Mariano Sciacca